

**“REGOLAMENTO PER L’ESENZIONE E L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI
FORMAZIONE CONTINUA AI SENSI DELL’ART. 15 DEL REGOLAMENTO N°6/2014
SULLA FORMAZIONE PERMANENTE”**

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Cagliari, visto l’art. 15 del Regolamento n° 6/2014 sulla formazione permanente e successive modifiche e/o integrazioni emana le seguenti disposizioni, al fine di disciplinare i casi di esenzione ed esonero dall’obbligo della formazione continua:

Art. 1 GRAVIDANZA E PUERPERIO

Sono esonerate dall’obbligo formativo le avvocate in gravidanza / puerperio nei due mesi anteriori alla data presunta del parto e per i tre mesi successivi, per un totale di mesi 5 ed una riduzione di 10 crediti complessivi (2 crediti a mese).

Art. 2 MATERNITÀ

Dal quarto mese successivo al parto e fino ai primi 21 mesi di vita del bambino, permane l’esonero con riduzione di n° 36 crediti formativi (n° 2 crediti al mese). I rimanenti 14 crediti formativi dovranno essere maturati con l’acquisizione di n° 6 crediti in materie obbligatorie.

L’esonero fino ai 24 mesi di vita del bambino non è cumulabile fra i genitori.

Art 3 GRAVE MALATTIA E INFORTUNIO

Il Consiglio dell’Ordine valuterà ogni singolo caso in base alla diagnosi / prognosi documentata da idonea certificazione medica; in ogni caso l’esonero non potrà essere inferiore a 2 crediti al mese.

Art. 4 CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Il Consiglio dell’Ordine valuterà caso per caso le singole istanze corredate da idonea documentazione; in ogni caso l’esonero non potrà essere inferiore a 2 crediti al mese.

Art. 5 INTERRUZIONE ATTIVITA’ PROFESSIONALE O TRASFERIMENTO ESTERO

In caso d’interruzione dell’attività professionale di durata superiore ai mesi sei o di trasferimento all’estero sempre superiore ai sei mesi, l’esonero non potrà essere inferiore a due crediti al mese e comunque non potrà superare i 12 crediti complessivi.

Art. 6 ESONERO TOTALE

Sono esonerati dall’obbligo formativo ai sensi dell’art. 15, comma 1, gli avvocati che abbiano maturato i 25 anni solari di iscrizione all’albo o abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

Al compimento del 25° anno di iscrizione all’albo dovrà essere maturato un minimo di crediti totale proporzionale alla eventuale porzione di anno decorsa.

Art. 7 IPOTESI RESIDUALI DI ESONERO

Potranno essere prese in considerazione e valutate dal Consiglio dell’Ordine ulteriori ipotesi eventualmente indicate dal CNF, ai sensi dell’art. 15 comma 2 lett. E del Regolamento sulla Formazione permanente.

Art. 8 MODALITA’ ED EFFICACIA DELLA RICHIESTA DI ESONERO

Ai sensi dell’art. 15, comma 4, del regolamento sulla formazione n° 6/2014 l’esonero avrà efficacia limitatamente al periodo dell’inadempimento e dovrà essere adeguatamente documentato, con specifica indicazione delle modalità e motivi della richiesta, ai fini di una compiuta valutazione.

Art.9 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento , si rinvia alle disposizioni generali del regolamento sulla formazione permanente n.6/ 2014”.